

case popolari (IACP) subentrano nella loro titolarità di tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili di cui hanno acquistato la proprietà;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Considerato che la chiusura della gestione liquidatoria dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale è ostacolata dall'esistenza di un credito in contestazione pari a € 13.621,63 (Lit. 26.375.140) riguardante un contenzioso, tuttora pendente, relativo all'importo ancora da riscuotere nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) della provincia di Catanzaro, per progettazione e direzione dei lavori inerenti la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli ai sensi della legge 30 dicembre 60, n. 1676;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto

credito di € 13.621,63 dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) all'Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici in liquidazione (UANSF);

Decreta:

Il credito di cui alle premesse di € 13.621,63, nei confronti dell'Istituto autonomo case popolari (IACP) della provincia di Catanzaro per progettazione e direzione dei lavori inerenti la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli ai sensi della legge 30 dicembre 60, n. 1676, è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Istituto nazionale per l'edilizia sociale all'Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2006

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

07A00899

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 novembre 2006.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2006/65/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006 e 9 maggio 2006 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del

28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della commissione della Comunità europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE e 2005/80/CE;

Vista la direttiva 2006/65/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati II e III, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 198, del 20 luglio 2006;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 42980 del 14 agosto 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, sono apportate le modifiche contenute nell'allegato del presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità e dagli importatori in essa stabiliti e, dalla medesima data, non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.

2. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2006

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro
dello sviluppo economico
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 307

ALLEGATO

1) All'Allegato II della Legge 713/86 sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:

N. di rif.	Denominazione chimica	n. CAS
«1214	6-metossi-2,3-piridindiammina e il suo cloridrato, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	94166-62-8
1215	2,3-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	92-44-4
1216	2,4-diamminodifenilammina, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	136-17-4
1217	2,6-bis (2-idrossietossi)-3,5-piridindiammina e il suo cloridrato, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	117907-42-3
1218	2-metossimetil- <i>p</i> -amminofenolo e il suo cloridrato, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	29785-47-5
1219	4,5-diammino-1-metilpirazolo e il suo cloridrato, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	20055-01-0
1220	4,5-diammino-1-((4-clorofenil)metil)-1H-pirazolo solfato, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	163183-00-4
1221	2-ammino-4-clorofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	95-85-2
1222	4-idrossiindolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	2380-94-1
1223	4-metossitoluene-2,5-diammina e il suo cloridrato, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	56496-88-9
1224	5-ammino-4-fluoro-2-metilfenolo solfato, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	163183-01-5
1225	N,N-dietil- <i>m</i> -amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	91-68-9
1226	N,N-dimetil-2,6-piridindiammina e il suo cloridrato, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	
1227	N-ciclopentil- <i>m</i> -amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	104903-49-3

1228	N-(2-metossietil)- <i>p</i> -fenilendiammina e il suo cloridrato, se usata come sostanza nelle tinture per capelli	72584-59-9
1229	2,4-diammino-5-metilfenetolo e il suo cloridrato, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	113715-25-6
1230	1,7-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	575-38-2
1231	Acido 3,4-diamminobenzoico, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	619-05-6
1232	2-amminometil- <i>p</i> -amminofenolo e il suo cloridrato, se usato come sostanza nelle tinture per capelli	79352-72-0
1233	Solvent Red 1 (CI 12150), se usato come sostanza nelle tinture per capelli	1229-55-6
1234	Acid Orange 24 (CI 20170), se usato come sostanza nelle tinture per capelli	1320-07-6
1235	Acid Red 73 (CI 27290), se usato come sostanza nelle tinture per capelli	5413-75-2»

2) l'Allegato III, parte seconda, della Legge 713/86 è modificato come segue:

a) sono eliminati i numeri d'ordine 17, 23, 40 e 42;

b) per numeri d'ordine 1, 2, 8, 13, 15, 30, 34, 41, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 56, 58 e 59, la data "31.08.2006" è sostituita dalla data "31.12.2007"

c) per i numeri d'ordine 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55 e 57, la data "31.12.2006" è sostituita dalla data "31.12.2007"

07A00830

DECRETO 15 gennaio 2007.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ciflox EW».

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE**

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fito sanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;